

Prot. 22035/UM
(CITARE NELLA RISPOSTA)
Roma li, 25 luglio 2006

CIRCOLARE N. 20

Oggetto: modalità procedurali per l'acquisto di alcool comunitario proveniente dalla distillazione di crisi . Reg. CE n. 1493/99 – art.30 - Reg- CE 944/2006 - campagna 2005/2006.

AI MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

- Dipartimento delle Politiche di Mercato
Dir. Gen. Politiche Agroalimentari
Ufficio Vitivinicolo - PAGR IX
- Ispettorato Centrale Repressione Frodi
R O M A

Agli ASSESSORATI
ALL'AGRICOLTURA DELLE
REGIONI
LORO SEDI

Agli ASSESSORATI
ALL'AGRICOLTURA DELLE
PROVINCIE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

AI MINISTERO DELL' ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Al Comando Generale Guardia di
Finanza – Uff. Operativo
ROMA

All'AGENZIA delle DOGANE
- Area Verifiche e Controlli
- Area Gestione Tributi
ROMA

Al COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI –
N.A.S.
ROMA

Al COMANDO DEI CARABINIERI
POLITICHE AGRICOLE
Via Torino, 44
ROMA

All'ISTITUTO REGIONALE
DELLA VITE E DEL VINO
PALERMO

Alle ORGANIZZAZIONI DI
CATEGORIA
LORO SEDI

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
2. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTRATTI.....	5
3. OFFERTA DI VENDITA ALL'INTERVENTO COMUNITARIO.....	7
4. CERTIFICATO U.T.F.....	11
5. ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE.....	11
5.1. <i>TERMINI DI PAGAMENTO</i>	<i>11</i>
5.2. <i>DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE</i>	<i>11</i>
5.3. <i>TERMINI DI CONSEGNA E DI DISTILLAZIONE.....</i>	<i>11</i>
5.4. <i>DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O IRREGOLARE.....</i>	<i>12</i>
6. CONTROLLI E SANZIONI.....	12
6.1. <i>CONTROLLI SULLA TITOLARITA' DEL DIRITTO.</i>	<i>12</i>
6.2. <i>CONTROLLI SUI CONTRATTI</i>	<i>12</i>
6.3. <i>CONTROLLI SULLE GARANZIE</i>	<i>13</i>
6.4. <i>CONTROLLI SUI CONFERIMENTI</i>	<i>13</i>
6.5. <i>SANZIONI</i>	<i>14</i>
7. PAGAMENTO DELL'ANTICIPO	16
8. PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO GARANZIE	16
Allegato A – Dichiarazione di lavorazione	17
Allegato C – Prospetto riassuntivo delle fatture e bolle di consegna	18
Allegato D – Prospetto riepilogativo dei conferimenti	20
Allegato E – mod. garanzia produttore	21
Allegato F – mod. garanzia anticipo	24
Allegato G – mod. certificato U.T.F.	28
Allegato H – Specifica tecnica allegati fatture	31
Allegato I – Specifica tecnica allegati conferimenti.....	41

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg. (CE) n.1493/99 relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Reg. (CE) n. 1623/2000 recante modalità di applicazione del Regolamento 1493/99 – meccanismi di mercato.

Reg. (CE) n. 1282/01 recante modalità di applicazione del Regolamento 1493/99 – Conoscenza prodotti e controllo di mercato.

Con Reg.(CE) n. 944/06 del 26/6/2006 la Commissione ha consentito in Italia, per la campagna 2005/2006, l'acquisto di alcool comunitario proveniente dalla distillazione di crisi per una quantità massima di Hl. 2.500.000 di vino da tavola più Hl. 100.000 di vino v.q.p.r.d. conformemente all'art. 30 del Reg.(CE) n. 1493/99.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con nota n. F/1689 del 27/06/2006 (relativa al conferimento di vini da tavola) e successiva nota n. F/1690 sempre del 27/06/2006, (relativa al conferimento di vini v.q.p.r.d.), ha provveduto a definire le modalità attuative relative all'intervento.

La presente circolare definisce le modalità procedurali per la presentazione all'AGEA delle offerte di vendita.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

2. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

A). MODULISTICA

Per la campagna 2005/2006 l'Agea ha reso disponibili i modelli per la compilazione dei contratti di distillazione di crisi, sul sito internet www.sian.it attraverso la funzione fruibile per la stampa del modello in bianco (fino ad un massimo di n. 10 modelli per ogni accesso), nell'area "Utilità – Download – Download modulistica – Scarico moduli" , dal quale potrà essere stampato gratuitamente.

Le modalità di compilazione del contratto sono disponibili nelle 'Note esplicative' anch'esse consultabili nell'area "Utilità – Download – Download manuali– manuali" del citato sito.

Il modulo del contratto di distillazione di crisi **da utilizzare sia per i conferimenti di vini da tavola, sia per quelli v.q.p.r.d., viene stampato in formato A4 in un'unica copia**, ed è costituito da 3 pagine; si invita pertanto a verificare la completezza del modulo stampato; in dettaglio il modulo è costituito da :

- pagina 1 : quadro A – Dati identificativi del produttore
- pagina 2 : quadro B – Dati identificativi del distillatore
quadro C – Sez. I - Dati relativi al prodotto
quadro C – Sez. II – Ubicazione del prodotto
- pagina 3 : quadro C – Sez. III – Modalità di applicazione del Contratto
quadro C – Sez. IV – Eventuali clausole aggiuntive tra le parti
quadro D – Riservato all'Organo di controllo per l'approvazione

Non è consentito utilizzare lo stesso modulo in fotocopia per la presentazione di più contratti.

Inoltre non è ugualmente consentito, per ciascun produttore presentare più di 3 contratti per i vini da tavola e più di uno per i v.q.p.r.d..

I contratti di cui sopra debbono riguardare esclusivamente un'unica qualità di vino che si conferisce alla distillazione di crisi; pertanto si dovranno presentare contratti afferenti unicamente o vini da tavola ovvero vini v.q.p.r.d. (questi ultimi limitatamente ad alcune denominazioni di vini piemontesi che di seguito si specificano: Barbera d'Asti, Barbera Monferrato, Piemonte Barbera, Dolcetto d'Ovada, Dolcetto d'Aqui, Dolcetto d'Asti, Monferrato Dolcetto, Grignolino d'Asti e Piemonte grignolino).

La stipula e la presentazione ai competenti Ispettorati Regionali, (di seguito denominati IRA) dei contratti per la distillazione di crisi, deve essere effettuata **dal 3/07/06 al 24/07/06 per i vini da tavola e dal 3/07/06 al 14/07/06 per i vini v.q.p.r.d. .**

B). APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

I contratti di distillazione di crisi, da inviare nei termini anzidetti ai competenti IRA, devono essere compilati esclusivamente sugli appositi moduli numerati con un codice identificativo univoco a barre predisposti dall'Agea.

Per l'approvazione dei contratti, il funzionario regionale compila il quadro D del modello (quadro riservato all'approvazione del contratto) indicando, nella parte relativa all'approvazione, il quantitativo totale (al netto dell'eventuale percentuale di abbattimento che sarà definita dal MIPAF) che si approva rispetto al quantitativo richiesto ed indicato in contratto.

Gli IRA preposti alla ricezione ed approvazione dei contratti, una volta effettuati gli accertamenti previsti dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali, trasmettono i contratti approvati e la relativa documentazione all'Agea **entro il 13/9/2006 per i contratti relativi al conferimento di vini da tavola, ed entro il 28/07/2006 per i contratti relativi al conferimento di vini v.q.p.r.d. .**

La trasmissione di detti contratti all'AGEA – U.O. 65 Ufficio Ammassi, distillazione, vino ed altri Aiuti, Via Torino, 45, 00184 ROMA -, deve essere effettuata, **in unica soluzione** da ciascun IRA, **entro i 10 giorni successivi** alla data prevista per l'approvazione, con nota di accompagnamento e lista dei contratti trasmessi, **cioè entro e non oltre il 23/09/2006 per i vini da tavola ed entro l'8/8/2006 per i v.q.p.r.d.**, così come specificato nelle note F/1689 del 27/6/2006 e F/1690 sempre del 27/6/2006 del MIPAF.

Ogni contratto approvato e recante timbro dell'IRA competente e firma del funzionario regionale responsabile che ha provveduto all'approvazione, sarà trasmesso all'AGEA **in originale**, debitamente corredato da:

- **l'originale** della relativa garanzia pari a 5 €/hl;
- le eventuali dichiarazioni dei produttori che rinunciano all'aiuto comunitario per le operazioni di arricchimento di cui all'art. 32 del Reg.(CE) n. 1493/99 e all'art. 76 del Reg.(CE) n. 1623/00 ;
- distinta per singola tipologia dei quantitativi dei v.q.p.r.d. conferiti. **Per facilitare le operazioni di carico da parte dei distillatori, è ammessa la possibilità di declassare i v.q.p.r.d. a vini da tavola, all'atto delle operazioni di litiazione.**

Si ricorda che tale garanzia costituisce condizione essenziale per l'approvazione del contratto di distillazione da parte dell'IRA competente.

Non potranno pertanto essere approvati contratti qualora la relativa garanzia allegata agli stessi contratti risulti non conforme al modello di cui all'allegato E.

L'importo della polizza allegata al contratto deve coprire l'intero quantitativo oggetto del contratto stesso e la ditta garantita deve essere la stessa cui è intestato il contratto.

L'IRA territorialmente competente provvederà ad effettuare le copie del contratto approvato da consegnare rispettivamente al produttore e al distillatore.

L'AGEA verifica che i singoli contratti presentati agli Uffici regionali abbiano formato oggetto delle prescritte comunicazioni al MIPAF nei termini previsti, essenziali per la corretta gestione dell'intervento.

3. OFFERTA DI VENDITA ALL'INTERVENTO COMUNITARIO

I distillatori riconosciuti per consegnare all'AGEA a norma del Regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, l'alcool ottenuto dai vini prodotti nella campagna 2005/2006 dalle distillazioni di crisi di cui trattasi, devono presentare offerta di vendita all'Ufficio ammassi distillazione, vino ed altri aiuti, secondo le modalità di seguito riportate.

L'alcool prodotto da vino da tavola deve essere consegnato all'AGEA entro il 31/3/2007 ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE 944/2006, mentre l'alcool prodotto da vini v.q.p.r.d., entro il 30/9/2006..

Si precisa che tali termini vanno riferiti alla **consegna fisica** del prodotto offerto in vendita all'intervento. Infatti, poiché la consegna fisica dell'alcool al magazzino di intervento deve avvenire entro i termini menzionati, sarà cura del distillatore conferente di presentare l'offerta di vendita all'AGEA rispettivamente entro il 20/3/2007 per i vini da tavola ed entro il 20/9/2006 per i vini v.q.p.r.d..

Nel ribadire quanto sopra si conferma che il prodotto consegnato (consegna fisica) successivamente al 31/3/2007 per i vini da tavola e successivamente al 30/9/06 per i vini v.q.p.r.d., sarà irricevibile da parte dell'AGEA e non potrà essere pertanto oggetto di vendita all'intervento pubblico comunitario.

La consegna del prodotto potrà avvenire solo in depositi riconosciuti dall'AGEA, regolarmente iscritti all'Albo dei Depositari.

Qualora l'alcool venga depositato dall'AGEA presso lo stesso impianto in cui è stato prodotto (consegna senza movimentazione), il momento della consegna fisica coincide con la data di consegna del prodotto all'intervento indicato sul verbale dell'Agenzia delle Dogane.

Il distillatore proporrà all'AGEA i magazzini ed i serbatoi presso i quali depositare il prodotto stesso, indicandoli sul quadro relativo all'offerta di vendita.

L'AGEA si riserva la facoltà di accettare tale proposta, ovvero di avviare l'alcool offerto in vendita presso magazzini di altre ditte, nel rispetto dei criteri indicati dal Regolamento dell'Albo dei Depositari dell'AGEA pubblicato nella G.U. n° 1/2005.

In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'AGEA sono a carico dell'offerente.

Può essere ceduto all'AGEA solo l'alcool con gradazione alcoolica non inferiore a 92% vol. ottenuto dalla distillazione dei vini sia da tavola, sia v.q.p.r.d. così come previsto dall'art. 6, punto 1 del Reg. CE 944/06 del 26/6/06.

Il prezzo di acquisto dell'alcool ceduto è di 2,281 €/ % vol. /hl. per i vini da tavola e di € 3,367 per % vol./hl. per i vini v.q.p.r.d. (art. 6 – punto 2 del reg. CE 944/06).

Il prezzo di acquisto dell'alcool deve intendersi per merce nuda, franco magazzino AGEA.

L'offerta di vendita potrà essere presentata, esclusivamente sui modelli predisposti da AGEA, reperibili sul sito internet www.sian.it attraverso la funzione disponibile per la stampa del modello in bianco (fino ad un massimo di n. 10 modelli per ogni accesso), nell'area "Utilità – Download – Download modulistica – Scarico moduli" , dal quale potrà essere stampato gratuitamente.

Le modalità di compilazione del modello sono disponibili nelle " Note esplicative " presenti nell'area "Utilità – Download – Download manuali– manuali ".

Si precisa che il modello viene stampato in formato A4 in un'unica copia ed è costituito da 4 pagine; pertanto si invita a verificare la completezza del modulo stampato; in dettaglio il modulo è costituito da :

- pagina 1 : quadro A – Sez.I – Dati identificativi dell'azienda
- pagina 2 : quadro A – Sez. II – Modalità di pagamento prescelta
quadro B –Dati relativi alla materia prima
quadro C – Periodo di magazzinaggio privato
- pagina 3 : quadro D – Dati relativi all'alcole
quadro E – Dati relativi all'offerta di vendita o aiuto secondario
- pagina 4 : quadro F – Certificati dell'U.T.F. competente per territorio
quadro G – Dichiarazione confirmatoria
quadro H – Clausola compromissoria e autorizzazione al trattamento dati
quadro I – Documentazione allegata
- allegato E Dati relativi all'offerta di vendita o aiuto secondario

Ogni modulo è identificato da un numero univoco (codice a barre) che identificherà la domanda di aiuto; **non è consentito utilizzare lo stesso modulo in fotocopia per la presentazione di più offerte di vendita.**

E' disponibile, per qualsiasi problema relativo alla compilazione della domanda, un indirizzo di posta elettronica (distillazione@agrisian.it) al quale inviare eventuali richieste o rappresentare problemi legati alle funzioni informatiche di supporto per la compilazione della domanda e degli allegati.

L'offerta di vendita dovrà essere presentata all'AGEA – U.O. 65 -Ufficio Ammassi Distillazioni, Vino ed altri Aiuti, Via Torino, 45, 00184 Roma, entro e non oltre il 20/03/2007 per i vini da tavola ed entro e non oltre il 20/9/2006 per i vini v.q.p.r.d. corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

1. copia dei contratti di distillazione approvati, delle relative cauzioni (5 Euro/Hl.) conformi all'allegato E e delle eventuali dichiarazioni dei produttori che rinunciano all'aiuto comunitario per le operazioni di arricchimento di cui all'art. 32 del Reg.(CE) n. 1493/99 e all'art. 76 del Reg.(CE) n. 1623/00. Si ricorda che i quantitativi di vino conferito (e che risultano in ciascun contratto), debbono riguardare un'unica offerta di vendita e quindi non essere inseriti frazionatamente in due o più offerte di vendita.
2. prova di avvenuto pagamento del prezzo minimo d'acquisto costituita da:
 - 2.1. copia della fattura di vendita;

2.2. **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** del titolare o rappresentante legale del produttore, **provvista di autenticazione della sottoscrizione** da parte del Sindaco del Comune competente per territorio o di un funzionario comunale delegato, (art. 21 DPR 445/2000) nella quale si attesta di aver ricevuto, per ogni singola consegna, il pagamento relativo alla fattura n° del.../.../....per la cessione di hl....di vino da tavola, (o di vino v.q.p.r.d.) nei termini e nei modi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e precisamente in data .../.../....;

oppure

documentazione bancaria attestante l'avvenuto bonifico a favore del titolare o rappresentante legale della Ditta per la cessione di hl di vino da tavola (o di vino v.q.p.r.d.), di cui alla fattura n. del ;

3. prospetto riepilogativo delle fatture e dei dati relativi alle singole consegne dei produttori secondo l'allegato C.

Al fine di consentire una spedita istruttoria e un più agevole controllo delle domande di aiuto, i dati relativi a tali prospetti dovranno essere forniti anche su un supporto magnetico secondo la specifica tecnica indicata nell'allegato I. Il software, da utilizzare per la memorizzazione dei dati, è messo a disposizione gratuitamente dall'AGEA ed è reperibile sul sito www.sian.it nell'area "Utilità – Download – Download software – Software";

4. certificato di analisi relativo al vino da tavola da distillare rilasciato da un Laboratorio od Istituto all'uopo abilitato in cui siano indicati la quantità, il colore, la gradazione alcolometrica effettiva, l'acidità volatile e totale, l'estratto secco e le ceneri; per i v.q.p.r.d. invece, occorrono i certificati attestanti la loro qualità e riferiti a ciascuna tipologia di vino conferito alla distillazione di crisi prima della loro miscelazione, nonché copia della comunicazione di declassamento inviata all'ICRF competente per territorio, contestualmente alle operazioni di denaturazione dei v.p.q.r.d. con cloruro di litio.

5. attestato dell'Ispettorato Repressione Frodi relativo all'assolvimento, da parte del produttore, degli obblighi previsti dall'art. 37 del Reg. (CE) n. 1493/99, per la campagna 2004/05;

6. prospetto riepilogativo dei conferimenti effettuati da ciascun produttore secondo l'allegato modello D.

Al fine di consentire una spedita istruttoria ed un più agevole controllo delle domande di aiuto, i dati relativi a tali prospetti dovranno essere forniti anche su un supporto magnetico secondo la specifica tecnica indicata nell'allegato H. Il software, da utilizzare per la memorizzazione dei dati, è messo a disposizione gratuitamente dall'AGEA ed è reperibile sul sito www.sian.it nell'area "Utilità – Download – Download software – Software";

7. copia dichiarazione di lavorazione conforme all'allegato A;
8. dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o dal soggetto legalmente abilitato attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese. In alternativa, potrà essere presentata certificazione dell'Ufficio Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio riportante lo stato di vigenza della società e che rechi anche la dicitura di cui all'articolo 9 del D.P.R. 03/06/98 n. 252 (nulla osta antimafia).

La sottoscrizione della dichiarazione dovrà essere autenticata secondo la normativa vigente;

9. copia della richiesta di rilascio della certificazione antimafia rivolta alla Prefettura ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per le domande di importo superiore a € 154.937,06.

Dopo aver verificato la regolarità formale dell'offerta e della relativa documentazione, l'AGEA, entro TRE giorni lavorativi dalla presentazione, comunica al depositario incaricato ed al conferente, l'accettazione dell'offerta, unitamente ai tempi ed alle modalità di consegna del prodotto mediante l'invio del relativo buono di consegna.

Nel caso in cui l'alcool non sia conforme ai requisiti, secondo i dati contenuti nel certificato rilasciato dall'UTF competente per territorio, (e pertanto non sia ammesso all'intervento), il conferimento all'intervento medesimo non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare il prodotto stesso con pagamento a suo carico delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'alcool a favore del depositario.

Il passaggio di proprietà del prodotto dal distillatore all'AGEA, purché sia confermata la conformità dell'alcool ai requisiti di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità dell'alcool stesso all'intervento, **decorre a tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di effettiva consegna, (consegna fisica), come sopra definita, del prodotto al magazzino indicato dall'AGEA.** Qualora il prodotto risultasse invece non conforme, il conferimento si avrà per non avvenuto, con le conseguenze indicate al precedente paragrafo.

Nel caso di applicazione dell'art. 62, par. 2, 2° comma del reg. (CE) n. 1623/2000 (consegna senza movimentazione fisica) il compenso di entrata previsto dalla decisione della Commissione del 12/10/2005, è pari a 0,26 €/hl/100%vol.. Negli altri casi spetta il compenso di entrata in misura intera, previsto dalla stessa decisione, pari a 0,48 €/hl/100%vol..

Si precisa che, ai sensi della vigente normativa, le quantità di prodotto comunitario ammassate nei magazzini dell'intervento dovranno essere separate, sia fisicamente che contabilmente, dai quantitativi di alcool nazionale o di proprietà della Ditta.

Al riguardo, pertanto, non potrà farsi luogo a miscelazione tra prodotto già acquistato all'intervento e prodotto da conferire. Conseguentemente, soltanto dopo la consegna dell'alcool all'intervento potrà aversi la predetta miscelazione, esclusivamente per l'alcool comunitario conferito all'intervento.

Il distillatore può richiedere, ai sensi dell'art. 6 del citato Reg. (CE) n. 944/2006 – punto 2, II comma, , un anticipo sull'importo relativo all'offerta di vendita.

Tale anticipo è stabilito nella misura di 1,122 Euro per % vol/hl. per l'alcool ottenuto da vini da tavola e di €. 2,208% vol./hl. per l'alcool ottenuto da vini v.q.p.r.d..

Il distillatore che intende chiedere un anticipo deve presentare all'AGEA una cauzione pari al 120% dell'importo richiesto sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, conforme all'allegato F (originale + 3 copie) comprensivo del prospetto riepilogativo dei contratti.

Inoltre, allegata alla domanda dovrà presentare la seguente documentazione:

- copia dei contratti di distillazione approvati, delle relative cauzioni (5 Euro/Hl.) conformi all'allegato E e delle eventuali dichiarazioni dei produttori che rinunciano all'aiuto comunitario per le operazioni di arricchimento di cui all'art. 32 del Reg.(CE) n. 1493/99, e all'art. 76 del Reg.(CE) n. 1623/00.
- dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o dal soggetto legalmente abilitato attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese. In alternativa potrà essere presentata certificazione dell'Ufficio Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio riportante lo stato di vigenza della società e **recante anche la dicitura di cui all'articolo 9 del D.P.R. 03/06/98 n. 252 (nulla osta antimafia).**

La sottoscrizione della dichiarazione dovrà essere autenticata secondo la normativa vigente;

- copia della richiesta di rilascio della certificazione antimafia rivolta alla Prefettura ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per le richieste di importo superiore a € 154.937,06.

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dalla presente circolare, il servizio per il deposito, la conservazione e la cessione delle partite di alcool acquistate resta affidato alle Ditte riconosciute, alle condizioni previste dai vigenti rapporti contrattuali.

4. CERTIFICATO U.T.F.

La liquidazione dell'intervento è effettuato sulla base del **certificato rilasciato dall'UTF** competente per territorio, redatto in conformità all'allegato G, comprensivo della copia del registro di carico e scarico delle relative materie prime, - serie C, modello 41 -, regolarmente vistato dall'U.T.F., **trasmesso direttamente dall' Agenzia delle Dogane**, all'AGEA – U.O.65 – Ammassi Distillazione, Vino ed altri Aiuti - via Torino 45 – 00184 Roma.

5. ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE

5.1. TERMINI DI PAGAMENTO

Il prezzo minimo di acquisto deve essere corrisposto dal distillatore entro tre mesi a decorrere dalla consegna in distilleria di ogni singolo quantitativo di materia prima, a condizione che il produttore – se soggetto agli obblighi di cui agli art. 27 e 28 del Reg.CE 1493/99 – dimostri al distillatore di aver fornito all'Autorità competente, nei due mesi successivi alla consegna del prodotto in distilleria, la prova di aver adempiuto agli obblighi in questione.

Appare opportuno richiamare l'attenzione che il termine di tre mesi decorre dal giorno d'introduzione di ogni singola "consegna" in distilleria ai sensi dell'art. 65 paragrafo 7, del Reg. CE 1623/2000.

Il Reg. CE 1774/2004 del 14/10/2004 ha previsto, in caso di comprovata controversia con il produttore, la possibilità di una eventuale deroga al termine ultimo di pagamento del prezzo minimo.

5.2. DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE

L'art. 65, paragrafo 8, del citato Regolamento n°1623/00, dispone l'obbligo del distillatore d'inviare ogni mese all'AGEA, tramite raccomandata A.R., la distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti (modello di cui all'**allegato A**) entro il 10 del mese successivo alla lavorazione in distilleria.

A tale scopo farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale di spedizione, o, in caso di consegna a mano presso l'Agenzia, la data dell'Ufficio accettazione dell'AGEA.

Si ricorda che detto documento costituisce elemento essenziale al pagamento al beneficiario dell'aiuto in questione, la cui omissione, l'errata compilazione o il ritardo nella presentazione, è causa di decadenza dell'aiuto stesso.

5.3. TERMINI DI CONSEGNA E DI DISTILLAZIONE

Il termine della consegna del vino in distilleria è fissato dall'art. 4 del citato Reg. 944/2006 al 15/12/2006 per i vini da tavola ed al 31/8/2006 per i vini v.q.p.r.d..

L'alcool prodotto è consegnato all'AGEA entro il 31/03/2007 per i vini da tavola ed entro il 30/9/2006 per i vini v.q.p.r.d., fatto salvo quanto precisato per la consegna fisica nel paragrafo 3.

5.4. DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O IRREGOLARE

L'offerta di vendita presentata dal distillatore entro il termine ultimo del 20/03/2007 per i vini da tavola ed al 20/9/2006 per i vini v.q.p.r.d, deve essere esaustiva e completa di tutta la documentazione richiesta al punto 3.

La mancanza di uno solo di tali documenti preclude l'avvio del procedimento amministrativo dell'offerta di vendita all'intervento.

Il termine comunitario di tre mesi per il pagamento, decorre, pertanto, dalla data di presentazione dell'offerta completa di tutta la documentazione richiesta ovvero dalla data del completamento di essa, ferme restando le sanzioni previste dal Reg. CE n° 1623/00 per la tardiva presentazione della documentazione, come in appresso specificate.

6. CONTROLLI E SANZIONI

6.1. CONTROLLI SULLA TITOLARITA' DEL DIRITTO.

I controlli effettuati dall'AGEA sull'offerta di vendita relativa alla distillazione di crisi sono espletati al fine di verificare *la completezza e la regolarità* delle richieste effettuate.

In via preliminare viene accertata la titolarità del diritto per l'accesso all'intervento. Soltanto le aziende riconosciute ed iscritte negli appositi registri tenuti dal MIPAF possono presentare domande di offerta, con esclusione pertanto di quelle presentate da aziende che non risultassero presenti nel citato albo o il cui riconoscimento risultasse sospeso o revocato.

Vengono altresì effettuati controlli formali per verificare il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in termini di completezza e ricevibilità dell'offerta.

I controlli di cui sopra tendono a verificare in particolare:

- la presentazione delle domande nei termini prescritti;
- la presenza della firma del richiedente e la corrispondenza di questa al nominativo del titolare e/o rappresentante legale dell'azienda;
- la corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale, se presente, e in particolare la presenza e correttezza del codice fiscale;
- la corretta indicazione della modalità di pagamento prescelta;
- la corretta indicazione della tipologia di prodotto per il quale viene effettuata l'offerta e la rispondenza alla gradazione minima prevista;--
- la presenza della certificazione antimafia ove occorrente;
- la presenza della certificazione della Camera di Commercio;
- la presentazione nei termini prescritti delle dichiarazioni mensili di lavorazione e segnalazione dell'eventuale ritardo nella presentazione.

6.2. CONTROLLI SUI CONTRATTI

Per ogni *singolo contratto*, allegato all'offerta di vendita, vengono inoltre effettuati i seguenti controlli:

- Verifica della qualifica di produttore per la campagna di riferimento accertando la presenza della dichiarazione vitivinicola di raccolta uve e produzione vino;
- Verifica, in ottemperanza all'art. 1, comma 4, del D.M. 26/7/2000 del MIPAF della avvenuta presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate da parte dei produttori conferenti;

- Verifica della presenza della dichiarazione di giacenza per la campagna di riferimento.
- Verifica che per ogni produttore non siano presentati più di 3 contratti per i vini da tavola e non più di uno per i v.q.p.r.d.;
- Controllo dei dati indicati nel contratto con quelli presenti nelle comunicazioni inviate dal Mipaf;
- Controllo che la data di approvazione del contratto rientri nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

6.3 CONTROLLI SULLE GARANZIE

La verifica per la polizza allegata al contratto (ALL. E) tendente a verificare che :

- sia presente l'originale e che sia conforme al modello stabilito dalla circolare ;
- sia presente la conferma di validità della polizza ;
- l'importo della polizza sia congruente con i 5/Hl euro previsti per il quantitativo richiesto .

Analoga metodica di controllo viene effettuata per la verifica della polizza del 120% dell'importo richiesto presentata dal distillatore a garanzia dell'anticipo.

6.4 CONTROLLI SUI CONFERIMENTI

Vengono inoltre svolti ulteriori controlli tendenti a verificare i conferimenti effettuati dai produttori.

I controlli di cui sopra sono volti a verificare in particolare:

- la presenza di tutte le informazioni richieste per ogni fattura (identificativi del produttore, data di emissione della fattura, data di pagamento, quantità fatturata e distillata, grado, prezzo unitario, data di introduzione per ogni singola consegna relativa ai quantitativi, imponibile, IVA e importo totale corrisposto al produttore)
- la congruenza del prezzo unitario applicato (non inferiore al prezzo minimo fissato dal Reg. Comunitario);
- la congruenza della data di pagamento, che deve avvenire entro 3 mesi da quella di ogni singolo quantitativo di prodotto
- la presenza della dichiarazione di produzione e di giacenza , per la campagna in corso e quella precedente, dei produttori conferenti
- la corrispondenza tra i prodotti indicati in contratto (tipo e colore) e quelli effettivamente conferiti;
- la corrispondenza del titolo alcolometrico fatturato con quello indicato in contratto con una eventuale tolleranza di 1 ° in più o in meno;
- la corrispondenza della quantità distillata beneficiaria dell'aiuto con quella approvata sul contratto (con l'eventuale tolleranza ammessa - **meno 5%** - così come previsto dal Reg. 1623/2000 – art. 65 – comma 5 – punto A));
- la presenza, per ogni produttore, di una domanda di aiuto all'arricchimento e, ove questa sia presente, che sia stata applicata la riduzione dell'aiuto versato al produttore;
- la presenza dell'attestato all'assolvimento dell'obbligo delle prestazioni viniche;
- il certificato di analisi del vino consegnato in distilleria, relativamente a:
 - Quantità;
 - Grado;
 - Colore
- la prova di pagamento del distillatore al produttore con riferimento a :
 - presenza in originale del documento (fattura, ecc....);

- verifica della corrispondenza della dichiarazione con i dati indicati nella fattura;
 - verifica della autenticazione della firma apposta dal produttore, anche mediante presentazione della copia di un valido documento di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- le informazioni presenti sul certificato UTF relativamente a :
- periodo di introduzione;
 - quantità distillata;
 - Prodotti ottenuti, quantità, qualità e caratteristiche minime.

6.5 SANZIONI

Il distillatore a cui viene revocato anche temporaneamente il riconoscimento di distillatore perde il diritto alla vendita del prodotto eventualmente distillato in detto periodo.

La regolamentazione comunitaria dispone che in caso di inadempienza del distillatore vengano effettuate riduzioni dell'importo proporzionalmente all'entità delle inadempienze stesse.

6.5.1 Riduzioni disposte dal Reg. (CE) 1623/00

Il Reg. (CE) 1623/00 contempla, all'art. 75, in caso di inadempienze da parte del distillatore, le sanzioni applicabili.

In particolare, in caso di:

- tardiva presentazione dell'offerta di vendita oltre il termine ultimo: applicazione della riduzione del 0,5% dell'importo spettante per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo supera il termine di 2 mesi il distillatore perde totalmente il diritto all'offerta di vendita medesima ed al relativo corrispettivo;
- tardivo pagamento del prezzo minimo al produttore: in tal caso l'importo viene ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo è superiore al mese il distillatore perde il diritto al corrispettivo dell'offerta di vendita relativo a tale prodotto;
- mancato pagamento del prezzo minimo al produttore: in tal caso l'importo da corrispondere viene ridotto proporzionalmente in relazione al quantitativo di alcool ottenuto dal quantitativo di vino oggetto della fattura;
- tardiva presentazione della dichiarazione della dichiarazione mensile di lavorazione: l'importo è ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo. L'importo non è dovuto se il ritardo supera il termine di 2 mesi;
- tardiva presentazione della prova di avvenuto pagamento oltre il termine ultimo del 30 novembre, l'aiuto è ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo. Per ritardi superiori a 2 mesi non è erogato alcun corrispettivo;
- mancanza delle caratteristiche di “ vino da tavola “ dei prodotti consegnati alla distillazione (previste dal Reg. CE 1493/99) a seguito di controllo a sondaggio, disposto dall'art. 73 del Reg. 1623/00,: l'importo da corrispondere è ridotto proporzionalmente in relazione alla rappresentatività del campione stesso.

L'Agea procede, pertanto, a calcolare proporzionalmente in che misura l'intero quantitativo di alcool ottenuto dalla distillazione è rappresentato dal campione a sondaggio con esito di analisi negativo, mediante il seguente calcolo proporzionale:

$$QT : 100 = Qn : X$$

in cui QT equivale al quantitativo complessivo analizzato sull'intera quantità di materia prima distillata, mentre Qn indica la quantità analizzata avente esito negativo.

6.5.2 Riduzioni disposte dal Reg. (CE) 1282/01

Per quanto riguarda la presentazione da parte del produttore delle dichiarazioni di raccolta, di produzione o di giacenza, l'art. 12 del Reg. (CE) 1282/01 stabilisce le decurtazioni delle erogazioni da corrispondere al produttore, articolate come segue:

1. riduzione del 15% in caso di presentazione tardiva di non oltre 5 (cinque) giorni dopo il termine ultimo;
2. riduzione del 30% in caso di presentazione tardiva di non oltre 10 (dieci) giorni dopo il termine ultimo;
3. per ritardi di oltre 10 giorni oltre il termine ultimo, **nulla è dovuto**.

In ordine invece alla presentazione da parte del produttore di dichiarazioni di raccolta, di produzione o di giacenza in cui è stata rilevata la mancanza o la inesattezza di dati ritenuti essenziali per l'applicazione della misura in argomento, l'art.13 del citato Reg. (CE) 1282/01 sancisce decurtazioni delle erogazioni da corrispondere al produttore, così articolate:

1. riduzione pari alla percentuale di rettifica del volume dichiarato se la rettifica non supera il 5% ovvero quando i dati inesatti derivino da informazioni fornite da altri operatori (fornitori, ecc...);
2. riduzione pari al doppio della percentuale della rettifica del volume dichiarato se la stessa non supera il 20%;
3. se la rettifica supera il 20%, nulla è dovuto.

Il distillatore riduce, in tali casi, il prezzo minimo di acquisto da corrispondere al produttore nelle eguali misure.

In caso di assenza nella banca dati del mod. B1 del produttore si procederà nei confronti del medesimo al recupero ai sensi dell'art.74 – comma 4 – del Reg. CE 1623/2000.

6.5.3 Sospensione procedimento di offerta di vendita

In presenza di circostanziate notizie relative ad indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, l'AGEA applicherà l'art. 33, 1 e 2 comma del DLGS n. 228 del 18/05/01

6.5.4. Recuperi

Ai sensi dell'art.74 del Reg. (CE) 1623/00 nessuna erogazione è dovuta nel caso in cui le condizioni previste dalle disposizioni vigenti non vengano soddisfatte dal distillatore o dal produttore.

Eventuali irregolarità riscontrate dopo il pagamento dell'aiuto comportano pertanto il recupero delle somme erogate.

Conseguentemente in presenza di pagamento anticipato su cauzione, l'AGEA, ai sensi dei Reg. (CE) 2220/85 e Reg. (CE) 1620/00, procede all'incameramento della garanzia prestata per il pagamento anticipato pari al 120% dell'importo richiesto, mediante iniziale richiesta bonaria al distillatore e successivamente, trascorsi invano 15 giorni dalla data di ricezione di tale richiesta, mediante richiesta al fideiussore a mezzo di raccomandata con A.R..

Lo stesso art.74 del REG. Ce 1623/00– modificato da ultimo dal Reg. CE 625/03 - prevede i casi in cui il recupero di un importo pari a quello versato al distillatore si effettua, invece, presso il produttore e precisamente:

1. mancata presentazione dei termini da parte del produttore della dichiarazione di raccolto, di produzione o di giacenza previste dal Reg. (CE) 1282/01;
2. presentazione da parte del produttore della dichiarazione di raccolto, di produzione o di giacenza in cui è stata rilevata la mancanza o la inesattezza di dati ritenuti

essenziali per l'applicazione della misura in argomento, come previsto dal Reg. (CE) 1282/01;

3. è stato riscontrato il mancato assolvimento da parte del produttore degli obblighi di cui all'art.37 del Reg. (CE) 1493/99, dopo che il distillatore abbia già pagato il prezzo minimo del vino distillato.

7. PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

L'AGEA corrisponderà un anticipo, ai sensi dell'art. 6 del Reg. 1530/2005, previa costituzione di una garanzia pari al 120% dell'importo richiesto così come stabilito dall'art. 66 del Reg. CE 1623/2000.

Le modalità di calcolo per i conteggi devono essere effettuati considerando, sia per le quantità che per gli importi, fino a 4 cifre decimali, arrotondando a 2 cifre decimali il totale ottenuto.

L'AGEA corrisponderà il corrispettivo dell'offerta di vendita nei tre mesi successivi alla presentazione della prova relativa alla costituzione della cauzione, a condizione che il contratto sia approvato.

8. PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO GARANZIE

L'AGEA provvederà al versamento del saldo, in caso di richiesta volta esclusivamente alla liquidazione del medesimo, nei termini previsti dal Regolamento.

In caso di liquidazione di anticipo dell'offerta di vendita, l'Agenzia provvederà al pagamento del saldo, a seguito della formulazione di apposita richiesta, non appena perverrà la documentazione da parte degli Organismi di Controllo dell'avvenuta distillazione secondo le disposizioni dei Regolamenti 1493/99, 1623/2000 e 1530/2005 .

Inoltre è necessario che le richieste di saldo debbano riferirsi al quantitativo complessivo per il quale è stata prestata la garanzia fidejussoria.

Conseguentemente un contratto relativo ad un pagamento anticipato non potrà essere ripartito in più domande di saldo, ma una domanda di saldo può comprendere contratti attinenti a uno o più pagamenti anticipati.

Per ottenere lo svincolo delle polizze di 5 €/hl., prestate a garanzia dell'introduzione del vino in distilleria, il distillatore deve trasmettere all'AGEA la prova dell'avvenuta introduzione, compilando una distinta, vistata dall'UTF, indicante, per ogni singolo contratto, il nome del produttore e la quantità di vino introdotta, corredata da una copia della relativa fideiussione.

L'AGEA svincherà le fideiussioni del 120% prestate dal distillatore a garanzia del pagamento anticipato, a conclusione dell'istruttoria della liquidazione della relativa domanda di saldo, qualora la stessa evidenzi un credito del distillatore.

In caso di credito da parte dell'AGEA lo svincolo della fideiussione del 120% è effettuato soltanto a seguito del versamento da parte del distillatore dell'importo richiesto.

IL TITOLARE

Allegato A – Dichiarazione di lavorazione

- ☐ Art. 27 – sottoprodotti
- ☐ Art. 28 - vini da uve a duplice attitudine
- ☐ Art. 29 – distillazione facoltativa dei vini da tavola
- ☐ Art. 30 – distillazione facoltativa di crisi

Campagna

Operazione effettuate nel mese di

MATERIA PRIMA		PRODOTTO OTTENUTO (in ettanidri)			
TIPO	DISTILLATA	ALCOOL NEUTRO (a)	ACQUAVITE DI (b)		Alcool Grezzo (c)
			vinaccia	<input type="checkbox"/> vino	
Vino hl					
Vino hl Alcolizzato					
Vinaccia q.li. Feccia q.li					

Distillazione di crisi art. 30 Reg. (CE) 1493/99
Camp. 2005/2006 Reg. (CE) 944/06
Prospetto riassuntivo delle bolle di consegna

Distilleria:
Domanda n.

Progressivo n.

Codice fiscale

Prodotto:
Codice fiscale

Fattura
Numero

data

Numero bolla di consegna	Data introduzione	Quantità consegnata (hl)	Grado	Data pagamento
Totale				

Prodotto:
Codice fiscale

Fattura
Numero

data

Numero bolla di consegna	Data introduzione	Quantità consegnata (hl)	Grado	Data pagamento
Totale				

Prodotto:
Codice fiscale

Fattura
Numero

data

Numero bolla di consegna	Data introduzione	Quantità consegnata (hl)	Grado	Data pagamento
Totale				

Totale domanda

Quantità distillata fatture	Quantità introdotta bolle

Allegato D – Prospetto riepilogativo dei conferimenti

Distillazione di crisi art. 30 Reg. (CE) 1493/99
Camp. 2005/2006 Reg. (CE) 944/06
Prospetto riepilogativo dei contratti

Distilleria: Domanda n.		Codice fiscale	
Certificato UTF prot.	Del	Ufficio UTF di	
Quantità totale di vino lavorato (hl)	Quantità totale ettogradi di vino lavorato		
Prodotti ottenuti (hn)	Grezzo/teste e code		
Produttore			
Codice fiscale	Denominazione		
Contratto n.			
Q.tà distillata (hl)	Titolo alcol.	Ettogradi	Alcole grezzo/t.c. (hn)
Aiuto relativo a Grezzo/t.c.(euro)			Totale aiuto (euro)
Importo detrazioni per arricchimento (euro)			

Produttore		Denominazione	
Codice fiscale			
Contratto n.			
Q.tà distillata (hl)	Titolo alcol.	Ettogradi	Alcole grezzo/t.c. (hn)
Aiuto relativo a Grezzo/t.c.(euro)			Totale aiuto (euro)
Importo detrazioni per arricchimento (euro)			

Totali domanda			
Q.tà distillata (hl)	Ettogradi	Alcole grezzo/t.c. (hn)	
Importo aiuto grezzo/t.c. (euro)	Importo detrazione per arricchimento (euro)	Totale aiuto (euro)	Saldo aiuto (euro)

Allegato E – mod. garanzia produttore

All'Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura
Via Torino, 45
00185 ROMA

POLIZZA FIDEJUSSORIA
A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI
DELLA DISTILLAZIONE DI CRISI (Art.30) Reg. (CE) 1493/99
CAMPAGNA 2005/2006 – Reg. (CE) 944/06

PREMESSO

che il produttore _____ con sede in
_____ codice fiscale n. _____ (in seguito
denominato "Contraente") ha stipulato per la distillazione di crisi prevista dall'art. 30 del Reg.(CE)
n. 1493/99 del 17/05/99 per la campagna 2005/2006 con Reg. (CE) n. 944/06, un contratto per Hl.
_____ di vino da tavola o v.q.p.r.d., con il distillatore riconosciuto
_____;

che tale quantitativo deve essere introdotto in distilleria entro il 15/12 2006; se vino da tavola ed
entro il 31/8/2006 se vino v.q.p.r.d.

che il citato Regolamento CE stabilisce che la domanda di approvazione del contratto deve essere
corredata dalla prova della costituzione di una cauzione, anche mediante polizza fidejussoria, di 5
Euro per ettolitro di vino oggetto del contratto, a garanzia dell'effettiva introduzione del vino in
distilleria entro le predette date.

CIO' PREMESSO

La Società / Banca _____

Codice Fiscale _____ con sede in _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero _____ (di seguito indicata come Fidejussore), in persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale _____

nato a _____ il _____ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore (e in caso di Impresa Assicuratrice Codice Fiscale _____ con sede legale in _____, via _____ in persona del _____ nella qualità di Agente, autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzioni ed inclusa nell'elenco dell'art. 1 lettera C della legge n. 384 del 10/06/82, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. _____ del _____ a cura dell'I.S.V.A.P.), nell'interesse di _____ Cod.Fiscale _____ con sede / residente in _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero _____ (di seguito indicata come Contraente), a favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata come AGEA), dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuta per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione dell'importo richiesto, secondo quanto descritto in premessa, fino a concorrenza della somma massima di €. _____, automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate:

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare ad AGEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore mediante raccomandata con avviso di ricevuta.
2. Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati, ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.
4. La presente garanzia avrà durata di 12 mesi dalla data di emissione della polizza, con automatica rinnovazione di ulteriori 3 periodi di sei mesi, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli.
5. In caso di controversie fra AGEA e il Fidejussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

All'Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura
Via Torino,45
00184 ROMA

POLIZZA FIDEJUSSORIA
PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'IMPORTO
DELLA DISTILLAZIONE DI CRISI (Art.30) Reg. (CE) 1493/99
CAMPAGNA 2005/2006 – Reg. (CE) 944/06

PREMESSO

che il distillatore _____ con sede in _____ codice fiscale n. _____ ha presentato alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) una domanda di anticipo, per complessivi Hl. _____ di vino da tavola, o di vino v.q.p.r.d. pari ad ettogradi _____ da distillare per la produzione di alcool con gradazione non inferiore a 92% vol., ottenuto dalla distillazione di crisi di cui all'art. 30 del Reg. (CE) n. 1493/99 per la campagna 2005/2006 Reg. (CE) 944/06;

che il distillatore intende presentare a garanzia della richiesta di anticipo per l'offerta di vendita per l'alcool ottenuto dalla distillazione di crisi, una cauzione a favore dell'AGEA di importo pari al 120% dell'anticipo richiesto, ai sensi dell'art. 66 del Reg. (CE) n. 1623/2000 e dell'art. 1 del D.M. 4 agosto 1997 (G.U. n. 198 del 26 agosto 1997);

che, qualora risulti accertato l'insussistenza totale o parziale del diritto del distillatore a beneficiare dell'importo, l'AGEA deve procedere all'incameramento della cauzione nei limiti e con le modalità stabilite dal Reg. (CEE) n. 2220/85 e Reg. (CE) 1623/00.

CIO' PREMESSO

La Società / Banca _____
Codice Fiscale _____ con sede in _____ iscritta nel registro
delle imprese di _____ al numero _____ (di seguito indicata come Fidejussore),
in persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale _____
nato a _____ il _____ dichiara di costituirsi, come in effetti si
costituisce, fidejussore (e in caso di Impresa Assicuratrice Codice Fiscale _____ con
sede legale in _____, via _____ in
persona del _____ nella qualità di Agente, autorizzata dal Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzioni ed
inclusa nell'elenco dell'art. 1 lettera C della legge n. 384 del 10/06/82, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. _____ del _____ a cura dell'I.S.V.A.P.), nell'interesse
di _____ Cod. Fiscale _____ con sede / residente in
_____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al
numero _____ (di seguito indicata come Contraente), a favore dell'Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata come AGEA), dichiarandosi con il Contraente
solidalmente tenuta per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione dell'importo richiesto,
secondo quanto descritto in premessa, fino a concorrenza della somma massima di
€ _____, automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti
nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di
qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre
specificate:

- 1) Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione
dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare ad AGEA

quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fidejussore mediante raccomandata con avviso di ricevuta.

- 2) Il pagamento dell'importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati, ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
- 3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.
- 4) La presente garanzia avrà durata di 12 mesi dalla data di emissione della polizza, con automatica rinnovazione di 6 periodi semestrali più un ulteriore periodo di 6 mesi a richiesta dell'AGEA, a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli.
- 5) In caso di controversie fra AGEA e il Fidejussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Distilleria:
Denominazione:
Domanda n.

Dati polizza:
Ente garante
Numero polizza

**Agenzia di
Data polizza**

[illegible]

L

27

Allegato G – mod. certificato U.T.F.

**SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PER L'ALCOOL OTTENUTO DALLA
DISTILLAZIONE DEI VINI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) DEL
CONSIGLIO**

N. 1493/1999

UFFICIO TECNICO DI FINANZA

PROT. N. _____ DEL _____

Vista _____ l'istanza _____ del
_____ con la quale la Ditta
_____ esercente una distilleria
ubicata nel Comune di _____ Via
_____ codice accisa _____
riconoscimento regionale di cui al n. _____ dell'elenco MIPAF rappresentata
dal _____ (qualifica) _____ Sig.
_____ chiede il rilascio di un certificato in applicazione
del Regolamento (CE) n. _____ del _____ relativo alla distillazione (1)
_____ per la campagna viticola 200 /200 e delle istruzioni del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministero delle Finanze (estremi
istruzioni) _____;

Visto che dalle scritturazioni riportate dalla Ditta sul registro di carico e scarico delle
materie prime, serie C, modello 41 D.I.I., rilasciato in applicazione dell'art. 67 del

Testo Unico delle accise con D.L. n. 504 del 26.10.1995, risulta che nel periodo dal _____ al _____ la Ditta _____ ha introdotto nel proprio stabilimento, ubicato nel Comune di _____ Via _____ n. _____ ettolitri di vino o sottoprodotti (2) _____ provenienti dai produttori indicati nel registro mod. C 41 medesimo, che si allega in copia autenticata al presente certificato;
Visto che dalle scritturazioni riportate sul medesimo registro C 41 risulta distillato nel periodo dal _____ al _____ il quantitativo della materia prima suddetta;

Considerato che all'atto dell'introduzione del prodotto in distilleria sono stati prelevati a sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento delle Dogane alcuni campioni;

Considerato che il campione del prodotto introdotto in distilleria con il documento di accompagnamento _____ del _____ sottoposto ad analisi del _____ Laboratorio _____ presenta le seguenti caratteristiche analitiche:

Vino	Fecce	Vinaccia
Acidità totale	Grado alcolico	Grado alcolico
Grado alcolico	umidità	
Colore		
I	denaturato con cloruro di litio;	

A) Visti gli atti contabili degli Uffici;

SI CERTIFICA

che durante la lavorazione nel periodo (3) dal _____ al _____
_____ presso la distilleria in premessa sono stati prodotti ed accertati:

Alcool greggio/alcool neutro/acquavite

- ettolitri _____ a grado alcolico reale medio di _____
_____ pari ad ettanidri _____ relativi a partite
di gradazione compresa tra _____ e _____

Alcool teste e code

- ettolitri _____ a grado alcolico reale medio di _____
_____ pari ad ettanidri _____ relativi a partite
di gradazione compresa tra _____ e _____

L'alcool neutro possiede i requisiti, per essere immesso al consumo, di cui all'allegato III del Reg. (CE) n. 1623/2000 del 25/07/00 l'acquavite di vino possiede i requisiti, per essere immesso al consumo, di cui al Reg. 1576 del 29/05/89 come da certificati di analisi n. _____ del _____
_____ rilasciati dal Laboratorio Chimico Compartimentale delle Dogane e I.I. di _____

Il presente certificato viene rilasciato in originale alla Ditta richiedente per essere presentato all'AGEA e copia dello stesso viene inviata da questo U.T.F. direttamente alla predetta Agenzia.

IL CAPO DELL'UFFICIO

- (1) : specificare i tipo di distillazione
- (2) : specificare il tipo di vino o sottoprodotti
- (3) : si ripete quello indicato al punto C)

Allegato H – Specifica tecnica allegati fatture

Distillazione di crisi dei vini da tavola
Reg. CE 1493/1999 - art. 30
Campagna 2005/2006 Reg. (CE) 944/06

Specifica tecnica per la fornitura dei dati relativi agli allegati delle fatture
effettuate dai produttori

1 GENERALITA'

Il presente documento riporta le specifiche tecniche relative alle modalità di fornitura su supporto magnetico dei dati delle fatture di cessione del vino allegati alle offerte di vendita alla distillazione di crisi (Art. 30 Reg. C.E 1493/99) per la campagna 2005/2006

I supporti magnetici dovranno essere consegnati all'AGEA, Ufficio ammassi pubblici, privati e alcool – Via Torino, 45 -Roma

2 DESCRIZIONE DEGLI ARCHIVI MAGNETICI

I dati verranno registrati in archivi sequenziali su supporto magnetico in "tipi record" diversi in funzione del contenuto.

- a) Tipo record 1 : Dati relativi alle fatture per produttore
- b) Tipi record 2 : Dati delle consegne per fattura

I campi alfabetici ed alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi della parte non significativa; in caso di assenza del dato il campo deve essere impostato a spazio.

I campi numerici vanno allineati a destra e riempiti a zero nella parte non significativa; in caso di assenza del dato il campo deve essere impostato a zero.

3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1 Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici

Ogni supporto, consegnato in duplice copia, dovrà avere i seguenti requisiti:

- MDISK da 3,5 DD oppure HD, inizializzati a 720 oppure 1.200 Kbyte;
- formato ASCII.

3.2 Etichette dei supporti magnetici

Ogni supporto magnetico dovrà avere un'etichetta con le seguenti informazioni:

CAMPAGNA	:	Campagna di riferimento
TIPO DISTILLAZIONE	:	Articolo reg. CEE
TIPOLOGIA ALLEGATO	:	Elenco fatture
NUMERO DOMANDA	:	Numero domanda di riferimento
CODICE FISCALE	:	Codice Fiscale della distilleria
DENOMINAZIONE	:	Denominazione della distilleria
DATA DI REGISTRAZ.	:	Data di registrazione del supporto magnetico
PROGRESSIVO DEL MDISK	:	Numero progressivo del dischetto

3.3 Ordinamento dei dati

I record dovranno essere ordinati in base ai seguenti campi:

- Tipo record;
- Codice a barre offerta di vendita;
- Numero fattura

4 DESCRIZIONE DEL TRACCIATO RECORD

Nel seguito viene descritto il tracciato dei tipi record previsti.

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 0 (RECORD DI TESTA)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 0
2	Filler	2 - 17	16	N	Riempire a zeri
3	Campagna	18 - 26	9	AN	2005/2006
4	Progressivo dischetto	27 - 30	4	N	
6	Data registrazione				
	Anno	31 - 34	4	N	
	Mese	35 - 36	2	N	
	Giorno	37 - 38	2	N	
7	Denominazione distilleria	39 - 88	50	AN	
8	Indirizzo e n. civico sede legale	89 - 118	30	AN	
9	Numero versione	119 - 120	2	N	
10	Numero articolo	121 - 122	2	N	30
11	Filler	123 - 260	138	A	riempire a spazi

(1) A = Alfabetico AN = Alfanumerico N = Numerico

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 1 (DATI DEGLI ELENCHI DELLE FATTURE)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 1
2	Codice a barre offerta di vendita	2 - 12	11	N	
3	Codice fiscale del distillatore	13 - 28	16	AN	
4	Tipo domanda	29 - 29	1	AN	O = offerta di vendita
5	Codice varietà prodotto lavorato	30 - 32	3	N	Vedi tabella di codifica
6	Codice varietà prodotto ottenuto	33 - 35	3	N	Vedi tabella di codifica
7	Codice fiscale del produttore	36 - 51	16	AN	
8	Codice documento/fattura	52 - 66	15	AN	
9	Data emissione Documento/fattura				
	Anno	67 - 70	4	N	
	Mese	71 - 72	2	N	
	Giorno	73 - 74	2	N	
10	Quantità di prodotto	75 - 85	11	N	7 interi 4 decimali
11	Grado del prodotto	86 - 91	6	N	2 interi 4 decimali
12	Prezzo minimo unitario in euro	92 - 99	8	N	4 interi 4 decimali
13	Imponibile in euro	100 - 113	14	N	12 interi e 2 decimali
14	Importo IVA in euro	114 - 127	14	N	12 interi e 2 decimali
15	Importo totale in euro	128 - 141	14	N	12 interi e 2 decimali
16	Data pagamento				
	Anno	142 - 145	4	N	
	Mese	146 - 147	2	N	

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
	Giorno	148 – 149	2	N	
17	Quantità lavorata	150 – 160	11	N	7 interi 4 decimali
18	Denominazione del produttore	161- 230	70	AN	
19	Progressivo documento/fattura	231- 232	2	N	Da impostare nel caso di presenza di più righe per lo stesso codice documento/fattura
20	Tipologia documento	233 - 233	1	AN	F = Fattura A = Fattura in acconto S = Fattura a saldo N = Nota di credito/debito
21	Codice fattura di riferimento	234 - 248	15	AN	Da impostare nel caso di tipologia di documento S – N
22	Data emissione fattura di riferimento	249 - 256	8	N	AAAAMMGG. Da impostare nel caso di tipologia di documento S – N
23	Filler	257 – 260	4	AN	riempire a spazi

(1) A = Alfabetico

AN = Alfanumerico

N = Numerico

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 2 (DATI DELLE CONSEGNE)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 2
2	Codice a barre offerta di vendita	2 - 12	11	AN	
3	Codice fattura	13 - 27	15	AN	
4	Codice fiscale del produttore	28 - 43	16	AN	
5	Codice bolla di consegna	44 - 63	20	AN	
5	Data consegna	64 - 73	10	AN	GG/MM/AAAA
6	Quantità di prodotto consegnata	74 - 84	11	N	7 interi 4 decimali
7	Data pagamento	85 - 94	10	AN	GG/MM/AAAA
8	Grado della quantità	95 - 100	6	N	2 interi e 4 decimali
9	Progressivo documento/fattura	101 - 102	2	N	
10	Filler	103 - 260	158	AN	riempire a spazi

(1) A = Alfabetico

AN = Alfanumerico

N = Numerico

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 9 (RECORD DI CODA)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 9
2	Filler	2 - 17	16	N	Riempire a 9
3	Num. record tipo 1	18 - 23	6	N	
4	Num. record tipo 2	24 - 29	6	N	
5	Filler	30 - 260	231	AN	
					riempire a spazi

Tabella codifica prodotti lavorati

Codice varietà	Descrizione
101	Vino da tavola
206	Vino VQPRD

Tabella codifica prodotti ottenuti

Codice varietà	Descrizione
507	Alcole greggio
510	Teste e code

Allegato I – Specifica tecnica allegati conferimenti

Distillazione di crisi dei vini da tavola
Reg. CE 1493/1999 - art. 30
Campagna 2005/2006

Specifica tecnica per la fornitura dei dati relativi agli allegati dei conferimenti
effettuati dai produttori

1 GENERALITA'

Il presente documento riporta le specifiche tecniche relative alle modalità di fornitura su supporto magnetico dei dati degli elenchi relativi ai conferimenti dei produttori allegati alle offerte di vendita alla distillazione di crisi previsti dal Reg. C.E. 1493/1999 (Art. 30) per la campagna 2005/2006.

I supporti magnetici dovranno essere consegnati all'AGEA U.O. 65 Ufficio Ammassi Distillazioni, Vino ed altri Aiuti – Via Torino,45 – 00184 Roma

2 DESCRIZIONE DEGLI ARCHIVI MAGNETICI

I dati verranno registrati in archivi sequenziali su supporto magnetico in "tipi record" diversi in funzione del contenuto.

- a) Tipo record 1 : Dati relativi al certificato UTF allegato alla domanda;
- B) Tipo record 2 : Dati relativi all'introduzione del vino da parte del produttore.

I campi alfabetici ed alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi della parte non significativa; in caso di assenza del dato il campo deve essere impostato a spazio.

I campi numerici vanno allineati a destra e riempiti a zero nella parte non significativa; in caso di assenza del dato il campo deve essere impostato a zero.

3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1 Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici

Ogni supporto, consegnato in duplice copia, dovrà avere i seguenti requisiti:

- MDISK da 3,5 DD oppure HD, inizializzati a 720 oppure 1.200 Kbyte;
- formato ASCII.

3.2 Etichette dei supporti magnetici

Ogni supporto magnetico dovrà avere un'etichetta con le seguenti informazioni:

CAMPAGNA	:	Campagna di riferimento
TIPO DISTILLAZIONE	:	Articolo reg. CEE
TIPOLOGIA ALLEGATO	:	Elenco conferimenti
NUMERO DOMANDA	:	Numero domanda di riferimento
CODICE FISCALE	:	Codice Fiscale della distilleria
DENOMINAZIONE	:	Denominazione della distilleria
DATA DI REGISTRAZ.	:	Data di registrazione del supporto magnetico
PROGRESSIVO DEL MDISK	:	Numero progressivo del dischetto

3.3 Ordinamento dei dati

I record dovranno essere ordinati in base ai seguenti campi:

- Tipo record;
- Numero domanda;
- Protocollo UTF;
- Provincia emissione UTF;
- Data UTF

4 DESCRIZIONE DEL TRACCIATO RECORD

Nel seguito viene descritto il tracciato dei tipi record previsti.

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 0 (RECORD DI TESTA)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE	LUNGHEZZA	FORMATO	NOTE
		da a		(1)	
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 0
2	Filler	2 - 31	30	N	Riempire a zeri
3	Campagna	32 - 40	9	AN	= 2005/2006
4	Progressivo dischetto	41 - 44	4	N	
5	Data registrazione				
	Anno	45 - 48	4	N	
	Mese	49 - 50	2	N	
	Giorno	51 - 52	2	N	
6	Denominazione distilleria	53 - 122	70	AN	
7	Codice fiscale	123 - 138	16	AN	
8	Numero versione	139 - 140	2	N	
9	Numero articolo	141 - 142	2	N	30
10	Filler	143 - 300	158	A	riempire a spazi

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 1 (DATI RELATIVI AL CERTIFICATO UTF)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 1
2	Codice a barre offerta di vendita	2 - 12	11	N	
3	Protocollo certificato UTF	13- 21	9	AN	
4	Provincia UTF	22 - 23	2	A	
5	Data certificato UTF	24 - 31	8	AN	AAAAMMGG
6	Totale quantità vino lavorato	32 - 42	11	N	7 interi 4 decimali
7	Totale quantità alcole grezzo/t.c. ottenuto	43 - 53	11	N	7 interi 4 decimali
8	Totale ettogradi	54 - 65	12	N	8 interi 4 decimali
9	Filler	66 - 300	235	A	riempire a spazi

**TRACCIATO DEL TIPO RECORD 2 (DATI RELATIVI ALL'INTRODUZIONE DEL VINO
DA PARTE DEL PRODUTTORE)**

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 2
2	Codice a barre offerta di vendita	2 - 12	11	N	
3	Protocollo certificato UTF	13 - 21	9	AN	
4	Provincia UTF	22 - 23	2	A	
5	Data certificato UTF	24 - 31	8	AN	AAAAMMGG
6	Codice fiscale del produttore	32 - 47	16	AN	
7	Denominazione del produttore	48 - 117	70	AN	
12	Codice a barre del contratto	118 - 128	11	N	
13	Quantità di vino distillata	129 - 139	11	N	7 interi 4 decimali
15	Titolo alcolometrico	140 - 145	6	N	2 interi 4 decimali
16	Ettogradi	146 - 157	12	N	8 interi 4 decimali
17	Alcole grezzo/t.c. ottenuto	158 - 168	11	N	7 interi 4 decimali
21	Aiuto relativo al grezzo / t.c.	169 - 182	14	N	12 interi e 2 decimali
23	Importo detrazione per arricchimento	183 - 196	14	N	12 interi e 2 decimali
24	Tipo vino	197 - 198	2	N	01 = Vino da tavola bianco 02 = Vino da tavola rosso 03 = Vino da tavola rosato 04 = Vino atto a div. da tavola bianco

					05 = Vino atto a div. da tavola rosso 06 = Vino atto a div. da tavola rosato 07 = Vino VQRPD bianco 08 = Vino VQRPD rosso 09 = Vino VQRPD rosato
27	Filler	199- 300	102	A	riempire a spazi

TRACCIATO DEL TIPO RECORD 9 (RECORD DI CODA)

PROG.	NOME DEL CAMPO	COLONNE da a	LUNGHEZZA	FORMATO (1)	NOTE
1	Tipo record	1 - 1	1	N	= 9
2	Filler	2 - 31	30	N	Riempire a 9
3	Num. record tipo 1	32 - 37	6	N	
4	Num. record tipo 2	38 - 43	6	N	
5	Totale aiuto grezzo/t.c. per domanda	44 - 58	15	N	13 interi e 2 decimali
8	Totale detrazione per arricchimento per domanda	59 - 73	15	N	13 interi e 2 decimali
9	Totale aiuto per domanda	74 - 88	15	N	13 interi e 2 decimali
10	Filler	89 - 300	212	A	riempire a spazi